

A cura di: Alessandro Pappalardo, Maurizio Monterisi e Marco Nardone

LA RESPONSABILITÀ “231” TIENE IL PASSO CON I TEMPI: le ultime novità legislative

Il costante ampliamento degli ambiti rilevanti ai fini dell'applicazione della legislazione ex D.lgs. 231/01 ha portato, negli ultimi mesi, ad un aumento della produzione normativa di settore.

Il fine degli interventi legislativi è stato quello di armonizzare i crescenti bisogni delle imprese (sempre più votate alla transizione ecologica ed alla sicurezza informatica) con le necessarie tutele da approntare nel caso di compimento di condotte potenzialmente illecite o al fine di prevenire tali condotte.

Per contemperare tali esigenze – legate a doppio filo sia con la sfera privata che con quella pubblica – hanno trovato spazio novità appartenenti a numerosi ambiti connessi con la vita quotidiana delle imprese: diritti umani, impatto ambientale, la *cyber*-sicurezza e la lotta al contrabbando sono solo alcune delle nuove parole chiave da tenere a mente esaminando la produzione normativa in ambito “231” degli ultimi sei mesi.

Entrando nello specifico:

1. il primo intervento normativo rilevante è rappresentato dalla Direttiva 13 giugno 2024 n. 1760 o Corporate Sustainability Due Diligence o CS3D.

La Direttiva (entrata in vigore il 25 luglio 2024 con termine di due anni per gli Stati Membri per recepirla) ha introdotto l'obbligo per le imprese con oltre mille dipendenti e più di 450 milioni di euro di fatturato di attuare sistemi finalizzati al monitoraggio, alla prevenzione ed alla risoluzione degli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente derivanti dalle attività proprie dell'impresa e dei suoi partner commerciali. Tale normativa si pone in linea con, e rafforza, quei protocolli del modello 231 che già prevedono controlli sulle controparti in funzione della prevenzione di certi rischi di reato (ad es. quelli di riciclaggio).

2. Contestualmente, a livello nazionale, è stato emanato il D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 con il quale sono state previste modifiche al sistema sanzionatorio tributario, con particolare riferimento alla definizione di "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti" rilevante al fine di definire talune condotte fiscalmente illecite.

Il Decreto 87/2024 ha altresì specificato e regolamentato il rapporto tra sanzioni penali, sanzioni amministrative tributarie e sanzioni previste dal D.lgs. 231/01: allorché – dunque - per lo stesso fatto verrà applicata una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurre la relativa misura, dovrà tenere conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

3. Di poco tempo successiva, ma di estrema importanza per l'ambito di applicazione oggettiva, è stata l'emanazione della Legge 28 giugno 2024, n. 90: con tale intervento legislativo è stato attuato un inasprimento generale del sistema sanzionatorio in tema di criminalità informatica, anche nei confronti degli enti. Al fine di valorizzare il concetto di cyber-sicurezza nazionale, sono state introdotte nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01 (attraverso una modifica dell'Art. 24 *bis*) sia una nuova fattispecie di estorsione mediante la commissione di reati informatici (art. 629, co. 3, c.p.), sia modifiche delle condotte integranti alcuni reati informatici rilevanti ex D.lgs. 231/01, con ampliamento e specificazione delle attività passibili di sanzione.

4. Allo sviluppo o alla precisazione degli ambiti coperti dalla normativa di cui al D.lgs. 231/01, hanno fatto seguito anche diversi interventi mirati sotto il profilo sanzionatorio per quanto riguarda i rapporti con soggetti pubblici. Con la Legge 8 agosto 2024, n. 112 è stato infatti introdotto nel codice penale il nuovo art. 314-*bis* (indebita destinazione di denaro o cose mobili). Tale reato è stato altresì inserito nell'art. 25 del D.lgs. 231/01 ai fini della responsabilità delle persone giuridiche.

Contemporaneamente – sempre con riferimento ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - la **Legge 9 agosto 2024, n. 114 (la c.d. “legge Nordio”)** ha stabilito l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e la modifica del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.), previsti dall’art. 25 del D.lgs. 231/01.

Tali recenti provvedimenti fanno peraltro seguito ad un precedente intervento legislativo (**la Legge 9 ottobre 2023 n. 137 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 105/2023 - c.d. “Decreto Giustizia”**) che, tra l’altro, sempre nel medesimo contesto pubblicistico, aveva esteso il catalogo dei reati presupposto della responsabilità delle società ai delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

5. Arrivando alle ultimissime novità, **il D.lgs. 6 settembre 2024 n. 125** ha recepito la Direttiva UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (c.d. *CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive*), imponendo a tutte le società quotate di inserire nel bilancio le informazioni sull’impatto di sostenibilità delle proprie attività e sull’influenza dei fattori ESG sull’andamento e sui risultati aziendali. Lo stesso obbligo è previsto per le società al vertice di gruppi societari, tenute alla rendicontazione consolidata di sostenibilità. Il Decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2024.

Tale nuova normativa appare rilevante anche in chiave 231, in considerazione delle innegabili e positive interferenze che un adeguato ed idoneo modello 231 è in grado di determinare nella definizione di regole generali di *corporate governance* e di adeguati assetti organizzativi, così come, in una prospettiva più ampia, nella definizione di modelli di *business* coerenti con il paradigma “ESG”.

6. Da ultimo, è stato emanato il **D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141** in materia doganale dell’Unione e nello specifico di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

L’intervento ha portato alla riforma del Testo Unico delle Dogane e del relativo sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, nonché, per quanto di interesse nell’ambito della “*compliance* 231”, alla modifica dell’art. 25-*sex-decies* del D.lgs. 231/01, con il richiamo ai nuovi reati di contrabbando (di per sé già inclusi nel catalogo dei reati presupposto ed ora modificati e integrati) e con l’estensione della responsabilità 231 degli enti anche per i reati di cui al Testo Unico sulle Accise e specialmente per le condotte aventi ad oggetto la sottrazione al pagamento o all’accertamento dell’accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

A fronte dell’intensa attività legislativa degli ultimi mesi e alla luce del crescente numero di ambiti posti sotto la lente della responsabilità “231”, è evidente come tale normativa sia sempre più centrale e impattante sulla vita quotidiana delle imprese e come l’adozione di un modello efficace e completo debba declinarsi verso ambiti multidisciplinari.

